



UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI
Aderente a Union Network International – UNI

UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo **Coordinamento nazionale**

Milano, 8 giugno 2010

AGLI ISCRITTI UILCA
GRUPPO INTESA SANPAOLO

Buoni Pasto in previdenza o assistenza? **la Uilca ti guida a una scelta informata**

La scorsa settimana l'Azienda ha emesso una circolare riguardante i Buoni Pasto, con cui ha riaperto la possibilità per i lavoratori del Gruppo Intesa Sanpaolo di destinare il corrispondente controvalore economico al Fondo Pensioni aziendale di pertinenza oppure alla Cassa Assistenza Sanitaria, come previsto dall'accordo sindacale del 4 giugno del 2009.

Questa decisione è stata assunta da Intesa Sanpaolo in modo unilaterale, integrando una soluzione sulla quale il personale aveva già potuto esprimersi entro e non oltre il 28 settembre dello scorso anno, peraltro accettando che la sua scelta fosse vincolante e non modificabile dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2010.

La Uilca esprime quindi perplessità sulle modalità con cui l'Azienda ha inteso ripristinare termini scaduti senza consultare le Organizzazioni Sindacali, perlopiù su una materia che presenta aspetti fiscali che il lavoratore deve valutare con attenzione.

Al riguardo riproponiamo le considerazioni espresse sul tema lo scorso anno.

La proposta di rinunciare ai Buoni Pasto per destinarli in istituti di previdenza o assistenza sanitaria favorisce in particolare il personale che in genere non utilizza i Ticket o ha forti difficoltà a spenderli presso gli esercizi vicini al luogo di lavoro, come si è verificato con l'adozione di nuovi tagliandi da parte delle società cui Intesa Sanpaolo ha affidato il servizio.

La decisione di destinare il corrispettivo economico dei Ticket nelle forme prima ricordate ha però conseguenze di natura fiscale, che non sussistono nel caso dei Buoni, i quali entro i limiti di legge di **5,29 euro** al giorno sono del tutto esenti da trattenute.

Qualsiasi scelta alternativa determina invece una ritenuta Inps (di solidarietà) e un trattamento fiscale che di seguito illustriamo con alcuni esempi.

Per semplicità abbiamo ipotizzato un importo totale di Buoni Pasto di 1.000 euro annuo.

a) Buono Pasto destinato al proprio Fondo Pensioni

90,90 euro annui sono versati all'Inps come contributo di solidarietà.

Nel Fondo Pensioni sono quindi versati a nome del lavoratore i rimanenti **909,10 euro** annui.

Al momento dell'erogazione della posizione individuale (zainetto) anche questo importo sarà quindi soggetto alle relative aliquote fiscali:

- ad esempio, applicando una trattenuta del 15% se percepito al momento del pensionamento (nella migliore delle ipotesi si riduce al 9% per i colleghi oggi più giovani) avremo che **a fronte**

di una rinuncia a 1.000,00 euro netti annui in Buoni Pasto si percepiranno circa 773,42 euro netti.

A questa cifra andranno poi aggiunti gli interessi, tassati ad aliquota ridotta dell'11%, che saranno maturati rimanendo depositati nel Fondo Pensioni.

b) Buono Pasto destinato alla propria Cassa Assistenza Sanitaria

90,90 euro annui sono versati all'Inps come contributo di solidarietà.

Nella Cassa Sanitaria sono quindi versati i rimanenti **909,10 euro**, i quali vengono utilizzati come pagamento del contributo a nome del dipendente e dei famigliari.

In questo caso si elimina il corrispondente importo economico della trattenuta in busta paga destinata alla Cassa Assistenza Sanitaria, ma si perde il vantaggio fiscale ad essa collegata, pari all'aliquota fiscale marginale (dal minimo del **23%** entro i 15.000 euro al **43%** per redditi lordi oltre 75.000 euro).

A fronte di una rinuncia a 1.000,00 euro netti annui in Buoni Pasto si percepiranno circa 564,14 euro netti in più in busta paga (esempio calcolato con aliquota 38% per i redditi lordi annui compresi tra 28.000 e 55.000 euro).

Le cifre rivenienti dal Buono Pasto eccedenti il pagamento della contribuzione alla Cassa Assistenza Sanitaria, vengono riversate nel Fondo Pensioni (si veda sopra).

Si precisa inoltre che:

- il contributo Inps del 10% (cosiddetto "di solidarietà") non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della pensione Inps nemmeno per i lavoratori più giovani ai quali è applicato il "metodo contributivo", in quanto trattasi di mero contributo di solidarietà;
- il corrispettivo economico dei Buoni Pasto destinato al Fondo Pensioni si somma ai contributi complessivamente versati nel Fondo (compreso l'aliquota a carico dell'Azienda) e pertanto entra a far parte del massimale di 5.164 euro annui che costituisce la somma massima di versamenti volontari in esenzione fiscale. Si ricorda in proposito che in caso di superamento del tetto annuo di 5.164 euro non si beneficia di nessun vantaggio fiscale sulle cifre versate in eccedenza, anzi è necessaria un'autocertificazione annuale per evitare una doppia tassazione sui medesimi importi. Chi rinuncia ai Buoni Pasto a favore dei versamenti in previdenza dovrà quindi tenerne conto per evitare - o ridurre - altri versamenti che comportino il supero del tetto annuo.

Tutti i lavoratori che intendono continuare a ricevere i Buoni Pasto, non dovranno effettuare nessuna opzione.

I lavoratori che hanno esercitato l'opzione di rinuncia al Buono Pasto nello scorso mese di settembre, o che effettuano tale scelta entro il prossimo 20 luglio, non potranno rivedere la loro opzione fino all'ottobre 2011.

Segreteria **Uilca** Gruppo Intesa Sanpaolo